

FOPIA

P.G.n. 51504 Cat. 6 Cl. I

Deliberazione n. 37

OGGETTO: URBANISTICA-Adozione, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i., di una variante parziale al Piano di Assetto del Territorio.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XIV seduta

L'anno 2011, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 16,30 nella sala consiliare della Provincia di Vicenza, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Luigi Poletto, in data 15.7.2011 P.G.N. 49226 e successiva integrazione in data 21.7.2011 P.G.N. 50742, fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presenti o Assenti		Presenti o Assenti
1-Variati Achille (Sindaco)	pres.	21-Giacon Gianpaolo	pres.
2-Abalti Arrigo	pres.	22-Guaiti Alessandro	ass.
3-Appoggi Marco	pres.	23-Guarda Daniele	pres.
4-Baccarin Lorella	pres.	24-Meridio Gerardo	pres.
5-Balbi Cristina	pres.	25-Nisticò Francesca	pres.
6-Balzi Luca	ass.	26-Pigato Domenico	pres.
7-Barbieri Patrizia	pres.	27-Poletto Luigi	pres.
8-Bonato Urbano Innocente	ass.	28-Rossi Fioravante	pres.
9- Borò Daniele	pres.	29-Rucco Francesco	ass.
10-Bottene Cinzia	ass.	30-Sala Isabella	ass.
11-Capitanio Eugenio	pres.	31-Sartori Amalia	ass.
12-Cicero Claudio	pres.	32-Serafin Pio	pres.
13-Colombara Raffaele	pres.	33-Sgreva Silvano	pres.
14-Corradi Vittorio	pres.	34-Sorrentino Valerio	ass.
15-Dal Lago Manuela	ass.	35-Veltroni Claudio	pres.
16-Diamanti Giovanni	ass.	36-Vettori Francesco	pres.
17-Docimo Mariano	pres.	37-Vigneri Rosario	pres.
18-Filippi Alberto	ass.	38-Volpiana Luigi	pres.
19-Formisano Federico	pres.	39-Zanetti Filippo	pres.
20-Franzina Maurizio	pres.	40-Zocca Marco	ass.
		41-Zoppello Lucio	ass.

e pertanto risultano

Presenti 28- Assenti 13

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Luigi Poletto.

Partecipa: il Vice Segretario Generale, dott.ssa Micaela Castagnaro.


Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.:

Barbieri Patrizia, Capitanio Eugenio, Pigato Domenico.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Dalla Pozza, Giuliari, Lago, Lazzari, Ruggeri e Tosetto.



- Durante la trattazione dell'oggetto, rientra: Guaiti; esce: Cicero (presenti 28).
Escono gli assessori: Dalla Pozza e Lago.



OGGETTO LV

P.G.N.51504

Delib. n. 37

URBANISTICA – Adozione, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 11/2004 e s.m.i., di una variante parziale al Piano di Assetto del Territorio.

L’assessore ai lavori pubblici ed alle infrastrutture stradali, Ennio Tosetto, presenta la seguente proposta di deliberazione:

“Il Comune di Vicenza è dotato del Piano di Assetto del Territorio adottato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 84 dell’11.12.2009, approvato con Conferenza dei Servizi in data 26.08.2010, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2558 del 2.11.2010, pubblicato nel BUR n. 88 del 30.11.2010 e divenuto efficace il 15.12.2010.

In data 24 marzo 2011 la Società Terna S.p.A. ha presentato ricorso avanti al Capo dello Stato avverso la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2558 del 2.11.2010 di ratifica del Piano di Assetto del Territorio e, in particolare, all’articolo 8 “Fasce di Rispetto (P)” delle Norme Tecniche di Attuazione nonché delle “Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti” riportate in appendice alle stesse Norme di PAT.

Si tratta di un ricorso che evidenzia l’illegittimità della norma perché invasiva della esclusiva competenza statale in materia, come delineata dalla “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n. 36/2001, nonché per contraddittorietà dell’azione amministrativa e, in particolare, delle diverse disposizioni normative rispetto alle Linee guida riportate in appendice.

La normativa, oggetto di ricorso - approvata in sede di PAT, intendeva perseguire finalità di tutela urbanistica e di contenimento dell’impatto ambientale.

Al fine di rettificare le disposizioni che potrebbero contrastare con la normativa sovraordinata e inficiare importanti interventi di infrastrutturazione del sistema elettrico, degli impianti e dello sviluppo della trasmissione dell’energia elettrica sulla rete nazionale, l’Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale n. 201 del 13.7.2011, ha adottato, secondo quanto previsto dall’art. 14 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio” della L.R. 11/2004 e s.m.i., il Documento Preliminare di variante alle Norme Tecniche di Attuazione inteso a modificare il testo normativo del PAT.

Successivamente, secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i., sono state attivate le forme di concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare adottato. La Legge Regionale prevede ora che la Giunta Comunale trasmetta il documento di Variante al Consiglio Comunale al fine di pervenire alla sua adozione.

Si intende pertanto adottare, con il presente provvedimento, la variante al Piano di Assetto del Territorio così come indicata nell’allegata “Relazione Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione – Variante ai sensi dell’articolo 14 della Legge 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.”.

La Variante che si propone ha contenuti minimi rispetto a quelli del Piano di Assetto del Territorio recentemente approvato poiché incide esclusivamente su questioni normative che



non variano le linee guida e i principi progettuali del Piano; in particolare non gravano sull'individuazione delle aree di trasformabilità, delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, storico-monumentale e architettonica, nonché sulla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile, dei parametri di dimensionamento e del rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi.

Si tratta infatti di una sola variazione del documento "Norme Tecniche di Attuazione" approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 26.08.2010 e ratificato dalla G.R.V. con provvedimento n. 2558 del 2.11.2010 e, nel dettaglio, della modifica del testo riportato in appendice che si riporta in stralcio:

«Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti.

Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi, ricreativi.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e prescrivere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, la realizzazione di nuovi impianti in cavo aereo con tensione superiore a 100 kv non è consentita nei centri abitati individuati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 o in zone che il PI destinerà a nuova urbanizzazione. Per la realizzazione di detti impianti è prescritta, quale misura ambientale e urbanistica qualitativa, la distanza minima di 150 ml da edifici o altre strutture e aree, anche se isolati e esterni ai centri abitati, destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, nelle aree destinate alla permanenza di persone non inferiore a 4 ore, il medesimo dovrà essere posizionato e schermato in modo idoneo ad annullare l'interazione elettromagnetica. La presenza del cavo interrato dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

... Omissis ... ».

Detta disposizione che doveva costituire il quadro di riferimento per la formazione del Piano degli Interventi, ai sensi dell'articolo 13 lettera q) della L.R. 11/2004 e s.m.i. (il PAT stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni), potrebbe contrastare con le disposizioni sovra ordinate dello Stato e, in particolare, con la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001.

Intenzione della norma era quello di inserire ulteriori obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici la popolazione, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e prescrivendo l'utilizzo delle migliori tecnologie.

La proposta di Variante al PAT si concretizza pertanto con lo stralcio di quelle normative contenute nelle Linee guida che possono trovare un contrasto con quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e, con l'inserimento di disposizioni che richiamano più genericamente

l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e l'Ente gestore competente, al fine di definire le caratteristiche, i tempi e le mitigazioni per la realizzazione di nuovi elettrodotti.

Il nuovo testo normativo che ne deriva è pertanto il seguente:

«Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi e ricreativi.

Al fine di perseguire l'opportuna concertazione in materia di programmazione di infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse, per la realizzazione di nuovi elettrodotti con tensione superiore a 100 kV che attraversano aree urbane di tipo residenziale o zone che il PI destinerà a nuovi insediamenti residenziali, si ricercherà preliminarmente di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e l'Ente gestore competente, con il quale si definiranno caratteristiche, tempi e mitigazioni delle opere da realizzare.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 detti elettrodotti dovranno essere realizzati preferenzialmente in cavo interrato.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, la presenza del cavo dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

... omissis ...»

Considerati i contenuti normativi della variante stessa, si ritiene plausibile che non si debba ricorrere né ai preliminari studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica (DGRV 2948 del 6.10.2009) e di Valutazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A. - (DGRV 3137 del 10.10.2006 e s.m.i), previsti dalla vigente normativa in materia, né alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), regolata dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE e dall'articolo 4 della LR 11/2004, che valuta la sostenibilità dei processi di pianificazione nella formazione dei PAT.

Non avendo alcuna incidenza sulla documentazione cartografica degli elaborati progettuali e non essendo variati i contenuti delle basi informative che contengono le informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, si provvederà alla trasmissione del Quadro Conoscitivo - alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto - per l'aggiornamento del QC di riferimento, già validato dal dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 12 del 6 aprile 2010.

Ciò premesso;

- Visto il parere della Commissione Territorio espresso nella seduta del 25.7.2011.

Ricordato quanto disposto dal 2° comma dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che così recita: "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione



immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."

Atteso il parere espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, che viene integralmente trascritto e inserito nella presente deliberazione come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 25.7.2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to arch. Antonio Bortoli"

La Giunta Comunale, sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“””Il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2044 e s.m.i., la variante parziale al Piano di Assetto del Territorio così come indicato nell'allegata "Relazione Tecnica - Norme Tecniche di Attuazione – Variante ai sensi dell'articolo 14 della Legge 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i."

2) di dare atto, per i motivi specificati in premessa, che non si procederà:

- ai preliminari studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica previsti dalla vigente normativa in materia di cui alla D.G.R.V. n. 2948 del 6.10.2009
- alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R.V. n. 3137 del 10.10.2006 e s.m.i.
- alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), regolata dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE e dall'articolo 4 della LR 11/2004.

3) di dare atto, per i motivi specificati in premessa, che non essendo variati i contenuti delle basi informative che contengono le informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio si provvederà alla trasmissione del Quadro Conoscitivo - alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto – ai soli fini dell'aggiornamento del QC di riferimento in quanto già validato dal dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 12 del 6 aprile 2010."

Nella riunione della Commissione Consiliare del territorio del 25 luglio 2011 i Commissari presenti esprimono parere favorevole all'unanimità.

Assenti al momento della votazione: Cinzia Bottene, Claudio Cicero e Alberto Filippi.

Visto il parere unanime espresso dalla commissione consiliare competente sulla proposta di deliberazione, il Presidente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale, passa immediatamente a porre in votazione la stessa.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons.Franzina, a nome del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà, Guarda, a nome del gruppo consiliare UDC - verso il Partito della Nazione, Volpiana, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico e Vettori, a nome del gruppo consiliare Variati Sindaco.

Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, unitamente all'allegato, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all'unanimità (consiglieri presenti 28).

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

Il risultato della votazione è stato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

IL PRESIDENTE
Poletto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Castagnaro

C O P I A conforme alla predetta deliberazione, in atti al Comune.
Vicenza,

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
(Franco Antonini)



